

Ständerat  
Conseil des États  
Consiglio degli Stati  
Cussegl dals stadis



## 24.4596 s Mo. Gössi. Proteggere meglio la proprietà intellettuale dagli abusi dell'IA

---

Rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del 7 ottobre 2025

---

Riunitasi il 7 ottobre 2025, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S) ha proceduto all'esame della mozione summenzionata, depositata il 20 dicembre 2024 dalla consigliera agli Stati Petra Gössi, adottata il 20 marzo 2025 dal Consiglio degli Stati e modificata in seguito il 16 settembre 2025 dal Consiglio nazionale.

La mozione incarica il Consiglio federale di creare le condizioni necessarie affinché i contenuti giornalistici e altre opere e prestazioni tutelate dal diritto d'autore siano integralmente protetti in caso di utilizzo da parte di fornitori di intelligenza artificiale (IA).

### Proposta della Commissione

La Commissione propone all'unanimità (13 voti contro 0) di adottare la mozione nella versione modificata.

Relatrice: Chassot

In nome della Commissione:  
La presidente

Mathilde Crevoisier Crelier

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Parere del Consiglio federale del 19 febbraio 2025
- 3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria
- 4 Deliberazioni e decisione della seconda Camera
- 5 Considerazioni della Commissione della Camera prioritaria



## **1 Testo e motivazione**

### **1.1 Testo**

Il Consiglio federale è incaricato di creare le condizioni necessarie affinché i contenuti giornalistici e altre opere e prestazioni tutelate dal diritto d'autore siano integralmente protetti in caso di utilizzo da parte di fornitori di IA. A tal fine occorre chiarire nella legge sul diritto d'autore (LDA) quanto segue:

1. Il consenso del titolare del diritto d'autore è necessario se contenuti giornalistici e altre prestazioni creative originali sono in qualche modo letti, elaborati e riproposti per offerte di IA generativa – quali diritti di utilizzazione dell'opera all'articolo 10 capoverso 2 LDA o nella clausola generale di cui al capoverso 1.
2. Occorre precisare nelle disposizioni restrittive (art. 19 cpv. 3, eventualmente art. 24a, 24d e 28 LDA) che tali servizi e offerte non possono far valere eccezioni o restrizioni al diritto d'autore.
3. Se contenuti sono in tal modo offerti in Svizzera si applica il diritto svizzero e il foro competente è in Svizzera.

### **1.2 Motivazione**

In Svizzera, che non dispone di risorse naturali proprie ma quindi di ancor più forza innovativa, la protezione della proprietà intellettuale gode da sempre di grande importanza. Il fulmineo progresso nell'ambito dell'intelligenza artificiale (IA) mette tuttavia in discussione questa tutela essenziale, il che potrebbe mettere gravemente a repentaglio la forza innovativa e la concorrenza leale nel nostro Paese.

Questa tendenza riguarda gli autori e i titolari dei diritti in tutti i settori creativi, ma in particolare nel settore mediatico. Infatti, contenuti mediatici sono utilizzati senza autorizzazione da servizi di IA internazionali per sviluppare modelli linguistici (training e fine tuning). L'IA elude pure le barriere di pagamento dei media svizzeri. I sistemi di IA (p. es. Perplexity) accedono autonomamente a singoli contenuti rilevanti, li riformulano e li ripropongono agli utenti come «informazioni» (retrieval augmented generation). I media svizzeri sono in tal modo sostituiti e spodestati dai servizi di IA internazionali, che propongono le loro informazioni. Questo sviluppo è deleterio per la Svizzera, che dipende da media liberi. Sul piano della politica democratica occorre imporre il diritto d'autore in maniera rigorosa e conformemente alla sua finalità.

Occorre rilevare che i fornitori di IA utilizzano contenuti protetti, il che rientra in linea di massima nel diritto d'autore.

Questi contenuti sono riprodotti, rielaborati e resi accessibili in Svizzera. Si tratta di offerte commerciali che non possono essere incluse nelle deroghe (restrizioni) previste dal diritto d'autore. In particolare, queste offerte non possono essere consentite come uso proprio, ricerca scientifica o mere riproduzioni transitorie o accessorie.

## **2 Parere del Consiglio federale del 19 febbraio 2025**

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

## **3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria**

Il 20 marzo 2025 il Consiglio degli Stati ha adottato la mozione senza opposizione.



#### **4 Deliberazioni e decisione della seconda Camera**

La mozione Gössi 24.4596 è stata trattata il 16 settembre 2025 dal Consiglio nazionale. Quest'ultimo ha sostenuto che il diritto d'autore ha un'importanza capitale per il giornalismo, le prestazioni artistiche, la musica, la letteratura, il cinema e altre opere dell'economia creativa e che occorre agire per proteggere la proprietà intellettuale contro gli abusi legati all'IA. Ha precisato che il diritto d'autore non protegge l'informazione o il contenuto, ma unicamente la loro forma. I sistemi d'IA si interessano soprattutto alle informazioni stesse – che non sono coperte dal diritto d'autore – e non alla loro forma. Il Consiglio nazionale considera che le innovazioni tecniche rendono sempre più reale la minaccia di un fallimento del mercato, con la conseguenza che i contenuti creati dall'uomo risulterebbero sempre meno redditizi. Ritiene dunque che l'obiettivo della mozione sia giustificato.

Il Consiglio nazionale ha tuttavia considerato che è importante esaminare preliminarmente in modo approfondito come si potrebbe attuare al meglio l'obiettivo della mozione sul piano giuridico. Ritiene che la formulazione iniziale della mozione condurrebbe a incentivi errati ed equivarrebbe di fatto a un divieto che si ripercuoterebbe sulla ricerca, sull'innovazione, sulla competitività e sull'interconnessione internazionale della Svizzera. Inoltre, la versione iniziale della mozione limiterebbe eccessivamente il margine di manovra del Consiglio federale. Il Consiglio nazionale ha pertanto ritenuto che fosse necessario esaminare altre soluzioni al fine di poter adattarsi all'evoluzione futura e di assicurarsi che l'approccio svizzero sia in armonia con gli sforzi perseguiti dalle regolamentazioni di altri Stati e dell'UE.

Il 16 settembre 2025, con 121 voti contro 66 e 8 astensioni, il Consiglio nazionale ha adottato la mozione con la seguente modifica proposta dalla CSEC-N:

Il Consiglio federale è incaricato di creare le condizioni necessarie affinché i contenuti giornalistici e altre opere e prestazioni tutelate dal diritto d'autore siano integralmente protetti in caso di utilizzo da parte di fornitori di intelligenza artificiale (IA). In tale contesto, occorre prestare attenzione al fatto che la Svizzera in quanto piazza economica e polo dell'innovazione non sia indebolita o svantaggiata nella concorrenza internazionale in materia di ricerca, sviluppo e commercializzazione nel settore dell'IA.

(stralciare il resto)

#### **5 Considerazioni della Commissione della Camera prioritaria**

La CSEC-S ritiene che la mozione nella sua versione modificata lasci un margine di manovra maggiore pur rispondendo ai suoi obiettivi iniziali. Secondo la Commissione, la soluzione proposta permette di trovare un equilibrio tra il rispetto dei diritti d'autore e l'innovazione tecnica, preservando gli interessi della Svizzera in questo ambito. D'altro canto, il Consiglio federale potrebbe ispirarsi a soluzioni applicate all'estero al fine di evitare eventuali eccessi di zelo («swiss finish»). La CSEC-S propone all'unanimità (13 voti contro 0) di adottare la mozione nella versione modificata dal Consiglio nazionale.